



Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della provincia di Trento

*(Approvato nella seduta del 24.07.2018 delibera 130/18
e modificato con delibera 82/23 del 24.10.2023)*

Art. 1 - PATROCINIO

1) Il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Trento può concedere il gratuito patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro, di interesse generale rispetto alle quali la professione di psicologo assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, dell'immagine pubblica e per l'incentivazione dell'occupazione.
E' richiesto garantire tra i relatori, una rappresentanza di psicologi.

2) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Provinciale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web dell'Ordine, almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione, nonché il programma dell'evento con le qualifiche dei relatori, di cui almeno uno deve essere iscritto all'Albo degli Psicologi.
E' onere del richiedente consultare previamente il calendario delle riunioni consiliari pubblicato sul sito web dell'Ordine. Eventuali richieste pervenute oltre tale data saranno valutate solo ove sussistano i tempi tecnici per procedere alla valutazione della richiesta.

3) Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere la concessione del patrocinio, dichiarerà, su **modulo apposito reperibile sul sito web dell'Ordine**, di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica, a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

4) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.



- 5) L'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento potrà essere citato quale patrocinatore dell'iniziativa, soltanto a seguito dell'eventuale concessione del patrocinio richiesto e non come Ente al quale è stato richiesto il patrocinio.
- 6) Il patrocinio ottenuto dal Consiglio Provinciale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.
- 7) Non verranno prese in considerazione richieste di patrocinio che non rispondono a tutti i requisiti indicati.

Art. 2 - Concessione patrocini e uso sale

- 1) L'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, al fine di promuovere lo sviluppo della professione, favorisce momenti d'incontro e scambio a fini professionali e scientifici, sostiene tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti e a diffondere la cultura psicologica e il ruolo dell'Istituzione ordinistica nella società.
- 2) Nel perseguimento di tali fini:
 - a. può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative di interesse generale nelle quali la professione di Psicologo e la Psicologia vengono valorizzate sotto il profilo sociale, morale, culturale e scientifico
 - b. può mettere a disposizione i locali siti a Trento in via Einaudi n.4 (Sala del Consiglio dell'Ordine)
 - c. tale concessione potrà essere fatta ad iscritti all'Albo o ad associazioni culturali e professionali per incontri, riunioni, seminari, conferenze e corsi, purché tali enti e tali attività siano senza scopo di lucro
 - d. le sale sono a disposizione previo contatto con la Segreteria dell'Ordine, verifica della disponibilità e dopo approvazione del Consiglio.